

STATUTO DEL COMITATO "CARLO VITTORE"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In data 5 maggio 2014 si è costituito il Comitato denominato "Carlo Vittone".

"Carlo Vittone" è un comitato di fatto, non riconosciuto, senza scopo di lucro, indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, libero da qualsiasi vincolo politico e/o religioso, e regolato a norma del Titolo I, cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto.

Art. 2 - Sede

Il Comitato ha sede in Brugherio (MB), Via Tre Re, 27. L'eventuale variazione della sede legale, purché questa non sia trasferita oltre il territorio dello Stato Italiano, non comporterà modifica di statuto.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità, di variare la sede legale, previa deliberazione, dell'Assemblea dei Soci.

Il Comitato ha, inoltre, la facoltà di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, senza ulteriori formalità di natura associativa.

Art. 3 - Durata

La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Finalità e scopi

Il Comitato, la cui denominazione è riferita in maniera univoca alla persona di Carlo Vittone, nato a Roma (RM), il 20 agosto 1955, viene costituito al fine di ricordare la sua figura e il suo operato, attraverso la conoscenza, diffusione e difesa dei valori da esso perseguiti per la valorizzazione del patrimonio culturale in senso generale, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo, il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e/o ambientale in generale.

Nel perseguire questa finalità, il Comitato organizzerà premi letterari culturali a carattere generale, così come l'istituzione di borse di studio.

Il Comitato potrà svolgere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni e nel rispetto delle normative vigenti, organizzando eventi a carattere culturale e, pur non avendo scopo di lucro, compiere altresì operazioni finanziarie e commerciali a tal fine connesse.

A tale scopo, il Comitato potrà altresì partecipare all'organizzazione e gestione di iniziative in concorso con analoghe organizzazioni italiane e straniere, nonché partecipare in qualità di socio od associato, ad organismi associativi o consortili di qualsiasi natura, aventi scopo connesso, affine od analogo al proprio.

Il Comitato "Carlo Vittone", avvalendosi prevalentemente di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita, è aperto a tutti coloro che, condividendone gli ideali, siano interessati a contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fine istituzionale.

Art. 5 - Soci

I Soci del Comitato sono le persone fisiche, senza distinzione di età, sesso, razza o religione, e le persone giuridiche e/o enti, che non avendo interessi e finalità in contrasto con quelli del Comitato, si impegnano a partecipare all'attività del Comitato e/o contribuiscano al suo finanziamento.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

SOCI FONDATAORI : sono coloro che hanno sottoscritto legalmente l'atto costitutivo del Comitato.

SOCI SOSTENITORI : sono coloro che contribuiscono alla vita associativa soltanto con versamenti volontari.

SOCI ONORARI : sono coloro che, per meriti particolari, vengono cooptati dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato e sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Il Comitato, per il perseguimento del proprio fine istituzionale, si avvale prevalentemente di attività prestata in forma libera e gratuita dagli associati, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati cessano il loro rapporto nel caso di :

- scioglimento del Comitato;
- dimissioni volontarie inviate per lettera al Consiglio Direttivo del Comitato;
- danni materiali e morali;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- decesso;
- radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi ovvero perseguimento di fini differenti e/o comportamento contrastante con lo scopo del Comitato e con quanto previsto dal presente statuto.

L'esclusione dell'Associato sarà deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'associato cessato o escluso dovrà adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti del Comitato, degli associati e di terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato del Comitato. La risoluzione del rapporto associativo comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Comitato sia all'esterno per designazione o delega. L'associato receduto, decaduto o escluso, o i suoi eredi, non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- partecipare all'Assemblea e votare gli organi sociali, nonché essere eletti negli stessi;
- prendere visione della documentazione relativa alla gestione del Comitato e di richiederne, a proprie spese, copia personale.

Gli Associati sono tenuti a :

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Comitato.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 8 - L'Assemblea

L'assemblea è il massimo organo deliberante del Comitato. Essa è costituita da tutti i soci e potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

L'assemblea è convocata dal Presidente, o da suo incaricato, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma, anche telematica, contenente l'ordine del giorno e dovrà pervenire almeno otto giorni prima a ciascun socio.

In caso di mancata rituale convocazione, il socio comunque presente potrà chiedere di rinviare di due ore la seduta per informarsi sull'ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, che dovrà constare dal verbale ed essere sottoscritta dal socio rinunciatario, l'assemblea dovrà ritenersi validamente costituita.

Con apposita richiesta scritta, potranno essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; a tal fine, potrà convocarla anche il Tesoriere, se nominato.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, ugualmente si procederà per l'elezione delle cariche sociali. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare unitamente alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le delibere assembleari sono a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- b) elegge e revoca gli eventuali componenti del Consiglio Direttivo. La revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;

- c) discute gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Comitato;
- d) discute su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) approva specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modifica quelli approvati dai soci fondatori; nonché, stabilisce codici di comportamento degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento del Comitato e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'assemblea, dura generalmente in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Compete al Consiglio la gestione ordinaria e straordinaria, finanziaria ed organizzativa del Comitato. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini sociali; presenta il rendiconto economico finanziario, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta; delega le sue funzioni per compiti specifici ai suoi componenti. Al suo interno, infatti, viene nominato un Tesoriere che è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, redige il rendiconto economico finanziario consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio:

- è composto da un numero variabile da tre a sette membri fra cui rientra il Presidente del Comitato, che sarà eletto anteriormente;
- è convocato senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti;
- è costituito validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Presidente è eletto colui che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei Soci o, in seconda votazione, nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, chi ottiene più voti nel ballottaggio effettuato tra i due candidati che avranno ottenuto più voti nella precedente votazione.

La durata della carica è generalmente di tre anni.

Egli agisce in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dei quali esegue le deliberazioni. Ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, del Comitato e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere il Comitato in

ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale od amministrativa.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può assegnare particolari deleghe a Soci del Comitato in relazione ad esigenze contingenti o a progetti specifici.

Art. 11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo, ove svolge la stessa funzione. Egli sostituisce il Presidente in forza di delega o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Comitato Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Comitato.

E' altresì legittimato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad instaurare rapporti con istituti bancari, postali e finanziari in genere, rapporti professionali con consulenti esterni, firmare contratti; stipulare convenzioni tra il Comitato ed altri Enti o soggetti, ed assumere, in genere, obbligazioni a nome e per conto del Comitato. E' inoltre autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie.

Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, nonché del Consiglio Direttivo del Comitato stesso.

Art. 13 - Tesoriere

L'atto costitutivo e, in seguito, l'Assemblea possono nominare un Tesoriere. La durata della carica è pari a quella degli altri organi statutari.

L'incarico di Tesoriere non è compatibile con la carica di Consigliere.

Il Tesoriere ha il compito di redigere il rendiconto finanziario, presentandolo all'Assemblea unitamente ad una relazione sulla gestione conclusa.

Art. 14 - Cessazione delle cariche

Tutte le cariche sociali e i Soci in generale cessano dalla loro carica qualora non vengano ottemperate le delibere dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo, o quando vengano violate le direttive statutarie e del Comitato.

Art. 15 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario, salvo il primo, decorre generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio finanziario del Comitato "Carlo Vittone" è costituito:

- dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,
- dai contributi dei soci fondatori, dei soci sostenitori e di quelli dei soci onorari,
- da garanzie e fideiussioni dei soci,
- da beni immobili che diverranno di proprietà del Comitato,
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto economico finanziario.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del Comitato.

Le entrate sono costituite:

- dai contributi dei soci fondatori, dei soci sostenitori e di quelli dei soci onorari,
- dal ricavato dell'attività sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da Statuto.

Art. 17 - Rendiconto economico finanziario

Il Rendiconto economico finanziario viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per essere discusso in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria del Comitato, con separata indicazione dell'attività istituzionale da quella commerciale, e contenere una sintetica descrizione del patrimonio del Comitato. Una volta discusso rimane a disposizione dei soci, che possono richiederne copia.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra istituzione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19 - Divieto distribuzione utili

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Alternativa alla spedizione di posta elettronica o fax

Alla spedizione di lettere o telefax prevista nello Statuto del Comitato, potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva copia per ricevuta.

Art. 21 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorte tra gli associati od i loro aventi causa e il Comitato in dipendenza del rapporto associativo o in correlazione con esso, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tanti membri quante sono le parti in lite, nominati tra gli iscritti ad albi professionali della provincia ove ha sede il Comitato. Gli arbitri così eletti nomineranno un altro membro che funzionerà da Presidente.

Art. 21 - Norma di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale del Comitato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.